



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 51 del 30/04/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 2986/2018

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 10:05 , nella sala consiliare del Palazzo di Città, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ordinaria ed in convocazione unica con l'intervento dei signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
	PIROZZI Nicola	X					
1	ACONE Raffaelina	X		17	LICCARDO Paolo	X	
2	AGLIATA Rosa		X	18	MAISTO Pietro Giuseppe		X
3	ASCIONE Pasquale		X	19	PALMA Stefano	X	
4	CACCIAPUOTI Francesco	X		20	PENNACCHIO Rita Rosangela	X	
5	CASTALDO Adriano	X		21	PEZZELLA Salvatore	X	
6	COMUNE Francesco	X		22	PIROZZI Giovanni	X	
7	CONTE Paolo		X	23	PORCELLI Luigi		X
8	D'AGOSTINO Salvatore	X		24	POZIELLO Antonio		X
9	D'ALTERIO Diego Nicola	X		25	POZIELLO Laura		X
10	DI DOMENICO Francesco	X		26	RAGOSTA Rosario	X	
11	DI GENNARO Gennaro		X	27	RICCIARDIELLO Stefano	X	
12	FASANO Ilaria	X		28	SEQUINO Luigi		X
13	GRANATA Antonio	X		29	SESTILE Caterina		X
14	GUARINO Luigi	X		30	TARTARONE Cristoforo		X
15	IODICE Lucia	X		31	VISCONTI Paola	X	
16	IOVINELLA Francesco		X	32	VITIELLO Maria	X	

PRESENTI: 21 ASSENTI: 12

Presiede il Consigliere comunale Avv. Adriano Castaldo nella qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Teresa Di Palma

Si passa alla trattazione del punto n. 30 all'ordine del giorno: "Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio per il pagamento dell'imposta di registro della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2986/2018", la cui proposta si dà per letta come da proposta in tal senso, relativamente ai punti all'ordine del giorno dal n. 8 al n. 32, approvata con precedente delibera n. 29 del 30/04/2021.

Sono presenti in aula, oltre al Sindaco Pirozzi Nicola, n. 20 Consiglieri: Acone, Cacciapuoti, Castaldo, Comune, D'Agostino, D'Alterio, Di Domenico, Fasano, Granata, Guarino, Iodice, Liccardo, Palma, Pennacchio, Pezzella, Pirozzi Giovanni, Ragosta, Ricciardiello, Visconti, Vitiello; risultano altresì assenti n. 12 Consiglieri: Agliata, Ascione, Conte, Di Gennaro, Iovinella, Maisto, Porcelli, Poziello Antonio, Poziello Laura, Sequino, Sestile, Tartarone.

Non essendoci interventi, si mette ai voti la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 194, c. 1, del D. lgs. n. 267/2000;
- l'art. 23, c. 5, della L. n. 289/2002 secondo cui "*i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D. lgs. n. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti*";
- l'art. 1, c. 2, del D. lgs. n. 165/2001 secondo cui "*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello stato (...), le regioni, le province, i comuni, (...)*";
- l'allegata proposta di deliberazione n. DCC – 107 – 2021 ad oggetto: "Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio per il pagamento dell'imposta di registro della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2986/2018".

Visti altresì:

- i pareri in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Settore Servizi Finanziari;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti con con proprio verbale n. 58 del 26/04/2021, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 43053 del 26/04/2021.

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. lgs. n. 267/2000;

Dato atto che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, c. 1, lett. a) del D. lgs. n. 267/00) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: 21

Favorevoli: 18

Contrari: nessuno

Astenuti: 3 (Pirozzi, Liccardo, Guarino)

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione n. DCC – 107 – 2021 ad oggetto: "Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio per il pagamento dell'imposta di registro della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2986/2018" allegata al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;

- 2) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D. lgs. n. 267/00, la legittimità del debito fuori bilancio di cui agli atti citati nella succitata proposta di deliberazione;
- 3) di dare indirizzo che si provveda ai procedimenti di verifica delle eventuali responsabilità;
- 4) di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio.
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 209.684,75 trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;
- 6) di demandare al Dirigente del Settore Affari Istituzionali tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
- 7) di incaricare il medesimo Settore di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Nell'allegato stralcio della seduta stenografica si può riscontrare quanto sopra.



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. DCC-107-2021 del 27/04/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 2986/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

- con nota del 05/04/18 prot. n. 32250 è stata trasmessa dall'avv. Emanuele D'Alterio - difensore dell'Ente - la sentenza n.2986/2018 del 27/03/18 con cui il Tribunale di Napoli, VI Sez. Civ., ha accolto la domanda proposta dalla SATES Sas di Maria Teresa Telese & C. + altri, condannando il Comune di Giugliano al pagamento della somma complessiva di € 5.733.418,64 oltre interessi moratori (ad oggi circa € 1.255.790,00), nonchè al pagamento delle spese di giudizio;
- l'Avv.to D'Alterio, nella predetta nota, evidenziava che il termine per proporre appello veniva a scadere il 27.4.18, dal momento che la sentenza gli era stata notificata a mezzo pec in data 28.03.18;
- con succ. nota prot. n. 32418 del 05/04.18 il predetto difensore ribadiva l'utilità di proporre gravame alla decisione, sottolineando significativi elementi su cui basare l'appello, con riferimento in particolare alla CTU e alle n.3 ipotesi di calcolo delle somme dovute alla SATES, di cui n. 2 meno penalizzanti per l'Ente, ma completamente disattese dal Tribunale;
- il giudizio di gravame avverso la sentenza *de qua* veniva promosso con la massima sollecitudine, con contestuale richiesta di sospensiva alla Corte di Appello, al fine di inibire eventuali azioni esecutive della società controparte, affidando con Decreto sindacale n. 106 del 06/04/18 e succ. integrazione DS n. 111 del 11/04/18 l'incarico legale all'Avv. Gabriele Tommaso e in continuità all'Avv. Emanuele D'Alterio, già difensore del I° grado di giudizio;
- nell'ambito del giudizio di appello RG 2422/18-1 con ordinanza CDA di Napoli del 10/08/2018 veniva accolta l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza gravata;
- in ragione della natura della controversia e del rilevante risvolto economico, in attesa dell'esito del giudizio di gravame, si prevedeva una quota di accantonamento nel Fondo Rischi Contenzioso, essendo in presenza di obbligazione passiva potenziale;
- l'accantonamento *de quo* veniva effettuato in esito a valutazione in percentuale del rischio soccombenza corrispondente alla categoria rischio alto, facente riferimento ad un Indice di rischio elevato legato a dubbi/incertezze considerevoli che lascia presagire un evento di soccombenza quasi certo con accantonamento della maggior somma che possa garantire la copertura quasi totale del rischio. Rientrano in tale definizione i casi di provvedimenti giurisdizionali esecutivi temporaneamente sospesi o di giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza.
- con parere n. 249 del 08/11/2017 la Corte dei Conti sez. Campania, in regime di competenza finanziaria potenziata, ribaltando i precedenti orientamenti, ha ritenuto che, non essendo possibile

impegnare e pagare sul Fondo Rischi, essendo necessaria una preventiva variazione di bilancio, le spese non registrate al sorgere dell'obbligazione danno vita ad un debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del TUEL.

Dato atto che:

- con Nota prot. n. 24141 del 03.03.21 è stato notificato all'Ente Avviso di liquidazione per il pagamento - in via solidale - dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza civile n. 2986/2018 n. 2018/001/SC/000002986/0/009 dell'importo di € 209.684,75;
- nell'Avviso in oggetto l'imposta di registro è stata determinata con l'applicazione dell'aliquota del 3% prevista dall'art. 8, comma 1, lettera B) della Tariffa Parte prima allegata al DPR n. 131/1986 sul valore imponibile pari al *decisum* della sentenza recante condanna al pagamento di somme per un capitale di € 5.733.418,00 oltre interessi moratori calcolati per € 1.255.790,00 per una somma complessiva di € 6.989.208,00;
- l'Ente, vista la soccombenza nel giudizio di primo grado, avendo ricevuto l'avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Napoli 3, è tenuto al pagamento integrale dell'imposta, senza con ciò prestare acquiescenza alla sentenza e fermo ed impregiudicato ogni diritto fatto valere in sede di appello, con riserva di ripetizione in caso di esito favorevole del gravame;
- il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione, avvenuto il 03.03.2021 con Prot. n. 24141, per evitare ulteriori aggravii a titolo di interessi di mora.

Considerato che:

- la spesa è dovuta per legge a mente dell'art. 37 del DPR n. 131/86;
- che la stessa è a carico della parte soccombente;
- trattasi di pagamento indifferibile, vista l'esigenza di non esporre l'Ente all'esborso di somme ulteriori derivanti da ritardati pagamenti.

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- nel caso di specie, la giurisprudenza contabile considera debiti nascenti da sentenza quelli che, a vario titolo, discendono dalla sentenza. Si tratta delle somme cui l'ente sia stato eventualmente condannato e delle spese del giudizio (che seguono la soccombenza). E, quindi, anche delle spese per la registrazione della sentenza, a carico del soccombente in giudizio. In tale situazione, il trattamento contabile delle spese per la registrazione della sentenza non potrà che rientrare nella previsione dell'articolo 194, comma 1, lettera a) (Corte dei Conti (Sezione Regionale del Controllo per la Sardegna nella Deliberazione n. 2/2009/PAR – e deliberazione n. 2/2007 - pareri nn. 2/2004 del 27 luglio 2004, 6/2005, del 30 novembre 2005, 14/2006 del 9 novembre 2006 - Sezione Sicilia deliberazione 55/2014);

le spese di registrazione delle sentenze sono qualificabili, dunque, quali debiti che discendono da sentenza e che seguono la soccombenza e, quindi, da porsi a carico del soccombente in giudizio. Il trattamento contabile delle spese suddette, pertanto, rientra nella previsione dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui*

l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194...” sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in

sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere all'avente diritto, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo complessivo lordo di € **209.684,75** (di cui € 209.676,00 a titolo di imposta proporzionale di registro 3% - €8,75 quali spese di notifica), in quanto derivante dalla sentenza n. 2986/18 del 27/03/18 del Tribunale di Napoli di cui alla premessa, da liquidarsi in favore di Agenzia delle Entrate, a titolo di imposta di registro;

Vista la delibera commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 47 del 2 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 13/01/21 (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021) che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali al 31 Marzo 2021;

Visto l'art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, tra l'altro, nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;

- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;

- il finanziamento della complessiva somma di **€209.684,75** (di cui € 209.676,00 a titolo di imposta proporzionale di registro 3% - €8,75 quali spese di notifica), in quanto derivante dalla sentenza n. 2986/18 del 27/03/18 del Tribunale di Napoli di cui alla premessa, da liquidarsi in favore di Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di registro, è assicurato con le disponibilità esistenti **sul capitolo 11008011**.

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267;
- La Legge nr.289/2002;

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di **€ 209.684,75**, in quanto derivante dalla sentenza n. 2986/18 del 27/03/18 del Tribunale di Napoli di cui alla premessa, da liquidarsi in favore di Agenzia delle Entrate, a titolo di imposta di registro;

- **Dare atto** che la complessiva somma di **€ 209.684,75**, liquidata a titolo di imposta di registro (di cui € 209.676,00 a titolo di imposta proporzionale di registro 3% - €8,75 quali spese di notifica), trova copertura con le disponibilità esistenti **sul capitolo 11008011**;

- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Responsabile del Servizio Advocatura
D.ssa Emanuela Viola

Il Dirigente ad interim del Settore AA.II.
Dott. Giuseppe De Rosa

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **tecnica** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Giuseppe De Rosa

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **contabile** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

-

Elenco allegati:

Avviso liquidazione Agenzia Entrate n. 2018/001/SC/000002986/0/009

Parere Revisori n. 58 del 26.04.21

RESOCONTO STENOGRAFICO DELIBERA N.51

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Avv. Adriano Castaldo

Il Segretario Generale
F.to dott. Teresa Di Palma

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il n. 1097 dal 14/05/2021 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 14/05/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 14/05/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Giugliano in Campania, 14/05/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino